



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA GENERALE

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI CANONI,

PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ED IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

INDICE

Articolo	1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
Articolo	2	INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE
Articolo	3	ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI
Articolo	4	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Articolo	5	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
Articolo	6	ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO
Articolo	7	POTERI ISPETTIVI
Articolo	8	VERSAMENTI – ACCERTAMENTO - RIMBORSI
Articolo	9	FORME DI RISCOSSIONE
Articolo	10	FORMAZIONE DEI RUOLI
Articolo	11	TUTELA GIUDIZIARIA
Articolo	12	AUTOTUTELA
Articolo	13	IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI COLLEGATE AL TRIBUTO - ATTO DI ACCERTAMENTO
Articolo	14	ATTO DI CONTESTAZIONE
Articolo	15	DECADENZA E PRESCRIZIONE
Articolo	16	RISCOSSIONE DELLA SANZIONE E DEL TRIBUTO NON VERSATO
Articolo	17	RATEAZIONE ENTRATE
Articolo	18	RAVVEDIMENTO
Articolo	19	RAVVEDIMENTO OPEROSO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE
Articolo	20	MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI - SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE
Articolo	21	CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PER L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Articolo	22	CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PER DICHIARAZIONE INFEDELE
Articolo	23	SANZIONI PER ERRORI OD OMISSIONI CHE ATTENGONO AD ELEMENTI NON INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA O DEL DIRITTO.
Articolo	24	SANZIONI PER OMESSO PAGAMENTO
Articolo	25	SANZIONI PER INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO
Articolo	26	RIDUZIONE DELLE SANZIONI
Articolo	27	ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
Articolo	28	INTERESSI MORATORI
Articolo	29	SANZIONI IN MATERIA DI TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI
Articolo	30	SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI
Articolo	31	SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE
Articolo	32	ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Principi generali
Articolo	33	AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo	34	PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - COMPETENZA
Articolo	35	AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Articolo	36	PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO
Articolo	37	PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
Articolo	38	ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Articolo 39 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
- Articolo 40 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- Articolo 41 SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE
- Articolo 42 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCEDIMENTI IN CORSO
- Articolo 43 NORME APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DEL 1° APRILE 1998 E SANZIONATE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA
- Articolo 44 NORME APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI RIFERITE A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O ENTI COMMESSE PRIMA DEL 1° APRILE 1998 E SANZIONATE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA
- Articolo 45 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
- Articolo 46 NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN CORSO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E DEI CANONI, PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED IN
MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Articolo 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, contiene la disciplina generale delle entrate tributarie comunali e dei canoni, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90, nel D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con il presente regolamento, altresì, vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi locali, conformemente alle norme contenute nei Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, 472 e 473, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie, in vigore dal 1° aprile 1998.
3. Il presente regolamento, infine, introduce l'istituto di accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
4. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali sovraindicate, delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie e dell'accertamento con adesione; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
5. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

**Articolo 2
INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE**

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni.
2. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

**Articolo 3
ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI**

1. All'organo comunale competente spetta la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel D.Lgs. 77/95 e successive modifiche, nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

**Articolo 4
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. L'organo comunale competente provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non

abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 5 **SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'Ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Articolo 6 **ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24-25-26 e 28 della Legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52 - comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97.
3. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 7 **POTERI ISPETTIVI**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da ufficio o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 8 **VERSAMENTI – ACCERTAMENTO - RIMBORSI**

1. Non si fa luogo al versamento diretto dei tributi locali se l'importo dovuto è
 - inferiore ad € 12,00 in materia di IMU;
 - inferiore ad € 12,00 in materia di TARI;
 - inferiore ad € 5,00 in materia di TASI, ICP e altre entrate diverse.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini

dell'esatta individuazione del debito.

3. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r o notifica diretta da parte dei funzionari dell'Ufficio competente, ove possibile.
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto a titolo di tributo è pari o inferiore agli importi di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
6. Non si fa luogo a rimborsi per importi inferiori agli importi di cui al comma 1 del presente articolo. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, con decorrenza dalla data della richiesta di rimborso, qualora l'importo degli interessi sia superiore ad € 5,00 complessivi.
7. La misura degli interessi applicati negli accertamenti e liquidazioni è fissata al tasso di interesse determinato dall'art. 1284 del c.c. (tasso legale) aumentato di 2 punti percentuali.

Articolo 9 FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73, modificato con DPR 43/88.
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del DPR 43/88.
3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 639/1910.

Articolo 10 FORMAZIONE DEI RUOLI

1. I ruoli predisposti nelle forme di legge debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Articolo 11 TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti abilitati ed iscritti ad albi una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e per durata massima triennale.

Articolo 12 AUTOTUTELA

1. L'Amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti:
 - a) In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

- b) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
- doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - prove di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi.

Articolo 13

IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI COLLEGATE AL TRIBUTO. ATTO DI ACCERTAMENTO

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità. L'atto deve altresì contenere l'invito a pagamento delle somme dovute nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla contestazione, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Articolo 14

ATTO DI CONTESTAZIONE

1. Può essere notificato da parte del funzionario responsabile del tributo, un atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati nell'ipotesi di irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie.
2. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale produrre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore e i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere:
 - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) produzione delle deduzioni difensive;
 - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se nel

caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Articolo 15 **DECADENZA E PRESCRIZIONE**

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione di cui ai precedenti artt. 13 e 14, devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione e dei soggetti obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Articolo 16 **RISCOSSIONE DELLA SANZIONE E DEL TRIBUTO NON VERSATO**

1. Per la riscossione della sanzione e del tributo non versato si applicano le disposizioni sulle riscossioni dei tributi cui la violazione si riferisce, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di 5 anni dalla notificazione.
2. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Articolo 17 **RATEAZIONE ENTRATE**

1. Il contribuente, che si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, può chiedere la dilazione del pagamento dei tributi e delle entrate non tributarie ovvero degli avvisi di accertamento tributari e delle relative ingiunzioni fiscali.
2. La rateizzazione può essere concessa, con le seguenti modalità:
 - a) fino a 12 rate mensili, per gli importi complessivi dovuti superiori a € 500,00 da parte del Funzionario Responsabile del tributo/entrata, con importo minimo della rata pari a € 50,00;
 - b) fino a 24 rate mensili, per gli importi complessivi dovuti compresi tra € 1.200,00 ed €15.000,00, da parte del Funzionario Responsabile del tributo/entrata, senza fideiussione;
 - c) oltre 24 e fino a 36 rate mensili, per gli importi complessivi dovuti compresi tra € 1.200 ed €15.000,00, da parte del Funzionario Responsabile del tributo/entrata, con garanzia fideiussoria;
 - d) superiori a 36 rate per gli importi complessivi dovuti superiori ad € 10.000,00 è necessaria la preventiva deliberazione della Giunta comunale ed il parere favorevole dei revisori dei conti, oltre alla garanzia fideiussoria.

La garanzia fideiussoria di cui al presente e precedente comma c) deve rispettare il contenuto del documento emanato dalla Banca di Italia con AGCM ANAC e IVASS denominato "GARANZIE FINANZIARIE: SUGGERIMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALTRI BENEFICIARI" ed in particolare deve essere rilasciata da un soggetto legittimato:

aa) INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI

- Banche.
- Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB, che soddisfano i requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza.

Se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

- una banca – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia

- un intermediario finanziario – italiano o estero – o un confidi maggiore, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia

bb) COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Le garanzie possono essere rilasciate dalle compagnie di assicurazione sotto forma di polizza fideiussoria. emessa da: - una compagnia assicurativa italiana autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15.

La rateizzazione sarà disposta con determinazione del Dirigente del Settore responsabile dell'entrata;

e) l'omologazione del tribunale nei casi previsti dalla Legge fallimentare (art.182 bis) o il decreto per composizione della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012) consentono la rateizzazione senza necessità di fideiussione.

Sugli importi dilazionati oltre l'anno (lettere b,c,d,) sono applicati gli interessi giornalieri nella misura del tasso legale.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata in carta libera, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, agli sportelli dei competenti uffici comunali, via e-mail o tramite posta. In relazione alla richiesta presentata, il contribuente riceverà la comunicazione dell'accettazione o diniego dell'istanza di rateizzazione.
 4. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e le somme residue potranno essere riscosse in un'unica soluzione.
 5. Per debiti abitativi relativi ad alloggi SAP il periodo massimo di rateazione concedibile dal Dirigente competente o dalla Società di riscossione incaricata è stabilito, in via ordinaria e salvo i casi di cui ai successivi commi 6 e 7, in 72 mensilità.
 6. Nei confronti degli inquilini in condizione di accertata morosità incolpevole, il Dirigente può concordare, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della LR n. 16/2016, un piano di rientro modulato per un tempo compatibile con la condizione economica del nucleo familiare e che preveda il pagamento del debito pregresso senza oneri aggiuntivi.
- In sede di prima applicazione e fatte salve ulteriori e future norme legislative e regolamentari, per la valutazione della condizione di morosità incolpevole si rinvia ai criteri già definiti dal bando comunale indetto ai sensi del DM 30 marzo 2016 e della DGR n. 5644 del 3/10/2016 – allegato A.
7. Nei confronti dei nuclei familiari in condizione di indigenza accertata ai sensi della LR n.16/2016 e della normativa attuativa, il Dirigente definisce il piano di rientro nell'ambito del progetto individuale di sostegno e presa in carico previsto dall'art. 39 della legge medesima e dal relativo regolamento n. 4/2017.
 8. In relazione alle previsioni regolamentari di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano le norme previste dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 18 RAVVEDIMENTO

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziate accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari o altre attività amministrative di accertamento delle quali gli autori o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un ottavo del minimo, nel caso di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso di richiesta contenente istanza di definizione da parte del contribuente, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione da parte del Comune.
4. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
5. Nei casi di omissione o di errori che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

Articolo 19
RAVVEDIMENTO OPEROSO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE

1. Nel caso in cui il contribuente spontaneamente dichiara l'omissione del versamento o della dichiarazione prima che il Comune inizi l'attività istruttoria (verifiche, controlli e accertamenti) ma oltre il termine previsto dall'articolo 18 del presente regolamento, oltre alle riduzioni previste dall'art. 13 del presente regolamento nel caso di adesione all'accertamento, si applicheranno le sanzioni ridotte ad un quarto, anche con riferimento all'omesso, parziale o ritardato pagamento e gli interessi al tasso legale per semestre compiuto.

Articolo 20
MISURA DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI
SANZIONI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della maggiore imposta, tassa o diritto dovuto, con un minimo di L. 100.000.=.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia in materia di Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese, Arti e Professioni, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di L. 200.000.=.
3. Nei casi in cui la dichiarazione anche di variazione, risulti infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta, tassa o diritto dovuto.

Articolo 21
CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PER L'OMESSA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione anche di variazione, la sanzione è applicata, ove ricorrano le seguenti circostanze, con le misure di seguito elencate:
 - a) si applica la sanzione pari al 200% del tributo dovuto in caso di omesso versamento;
 - b) si applica la sanzione pari al 150% del maggior tributo dovuto in caso di parziale versamento inferiore alla metà del dovuto;
 - c) si applica la sanzione pari al 100% del maggior tributo dovuto in caso di parziale versamento pari o superiore alla metà del dovuto.

Articolo 22

CRITERI DI GRADUAZIONE DELLA SANZIONE PER DICHIARAZIONE INFEDELE

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, risulti infedele, la sanzione è applicata, ove ricorrano le seguenti circostanze, con le misure di seguito elencate:
 - a) si applica la sanzione pari al 100% del tributo dovuto in caso di omesso versamento;
 - b) si applica la sanzione pari al 75% del maggior tributo dovuto in caso di parziale versamento inferiore alla metà del dovuto;
 - c) si applica la sanzione pari al 50% del maggior tributo dovuto in caso di parziale versamento pari o superiore alla metà del dovuto.

Articolo 23

SANZIONI PER ERRORI OD OMISSIONI CHE ATTENGONO AD ELEMENTI NON INCIDENTI SULLA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA O DEL DIRITTO

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, presenti errori od omissioni che attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, ovvero nel caso di omissione di dichiarazione in presenza di versamenti regolari, si applica la sanzione amministrativa di L.100.000.=

Articolo 24

SANZIONI PER OMESSO PAGAMENTO

1. Per l'omesso pagamento del tributo o delle singole rate di esso, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma a diverso ufficio del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Articolo 25

SANZIONI PER INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per il versamento del tributo non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di L.200.000.=

Articolo 26

RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. Se si verificano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'importo del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta:
 - al 50% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 200% del tributo;
 - al 25% del minimo se l'entità della sanzione è superiore al 300% del tributo.

Articolo 27

ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Le sanzioni indicate nel presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste nell'art. 24 del presente regolamento (omesso versamento) sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, degli interessi se dovuti e della sanzione.

Articolo 28
INTERESSI MORATORI

1. Sul solo tributo o maggiore tributo dovuto si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
2. Per le violazioni intervenute nel periodo precedente al 1° aprile 1998, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, sul tributo o maggiore tributo dovuto si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto.

Articolo 29
SANZIONI IN MATERIA DI TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Le sanzioni in materia di tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti verranno irrogate con le stesse procedure di irrogazione stabilite relativamente al canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche a far data dal 1999.
2. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77, del D.Lgs. 507/93, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 30
SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a L. 200.000.=
2. Prendendo atto dell'abrogazione disposta dall'art. 51 del D.Lgs. 446/1997, per le violazioni relative alle annualità pregresse, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 31
SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L'ALLONTANAMENTO, LE DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE

1. Per l'omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone.
2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50 per cento del canone accertato.

Articolo 32
ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Principi generali

1. Il Comune di Giussano, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Articolo 33
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Articolo 34
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE - COMPETENZA

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 35
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 36
PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 37

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 35, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 38

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 39

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio copia della quietanza di avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di 12 rate mensili, se le somme dovute superano il milione.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 10 milioni, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 40

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 41

SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

Articolo 42

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCEDIMENTI IN CORSO

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in via solidale, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato, ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione degli importi versati.
2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del tributo.

Articolo 43

NORME APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI COMMESSE PRIMA DEL 1° APRILE 1998 E SANZIONATE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 1° aprile 1998, concernenti le violazioni commesse in vigore della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dai D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, n. 472 e n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente.

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative al procedimento di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista.

Articolo 44

NORME APPLICABILI ALLE VIOLAZIONI RIFERITE A SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O ENTI COMMESSE PRIMA DEL 1° APRILE 1998 E SANZIONATE SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni od enti se commesse entro il 31 marzo 1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Articolo 45

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 46

NORME APPLICABILI AI PROCEDIMENTI IN CORSO

1. Ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998 e per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza ed intrasmissibilità della sanzione agli eredi, nonché le disposizioni relative alle cause di non punibilità, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate, così come previste dai D.Lgs. 18.12.97 nn.471/472/473.